

COMUNE DI CAVALLASCA

STATUTO

DELIBERA N.22 DEL 08/05/2000

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Cavallasca Ente autonomo locale che ha rappresentatività generale della propria comunità nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, dalla Costituzione e dalle norme del presente Statuto.
2. La Comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, nel rispetto dello Statuto del Comune, della Costituzione della Repubblica e dei principi generali dell'ordinamento dei Comuni che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni degli stessi.

FINALITA'

3. Il Comune di Cavallasca, nell'esercizio delle sue funzioni, garantisce alla collettività l'integrità del suo territorio attraverso un'adeguata politica di tutela ambientale, paesaggistica ed ecologica, tutela i beni artistici e storici. Regola l'uso del territorio per soddisfare le esigenze dei propri cittadini in relazione ai servizi sociali, all'abitazione, alle attività artigianali e commerciali scolastiche ed alla mobilità. Cura e promuove lo sviluppo della propria comunità finalizzato all'affermazione dei valori umani e culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Opera per la sicurezza sociale e per la tutela dei propri cittadini, incoraggia e favorisce le attività sportive e ricreative e garantisce, nei limiti delle proprie competenze, il diritto alla salute inteso come integrità psico - fisica dell'individuo, con particolare riguardo agli anziani, ai disabili, alla maternità ed alla prima infanzia.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati. Realizza secondo i principi enunciati dalla legislazione in materia e le norme del presente Statuto la partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica ed amministrativa dell'Ente.

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

5. Il Comune assume la programmazione come metodo d'intervento, definisce gli obiettivi con programmi generali e particolari coordinati con gli strumenti di programmazione della Regione e della Provincia.
6. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In base al principio di sussidiarietà la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e giuridicamente più vicina ai cittadini.
7. Il Comune valorizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ogni forma di collaborazione fra Enti locali ed ogni attività che può essere adeguatamente esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e loro formazioni sociali.
8. Il Comune, nella determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
9. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa e diretta nei limiti precisati dallo Statuto, della partecipazione, della tutela della riservatezza, della separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e di gestione, della chiara individuazione delle responsabilità, dell'imparzialità, efficienza, efficacia, economicità, e trasparenza della gestione amministrativa.
10. Il Comune esercita uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, secondo le norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
11. Il Comune opera per respingere ogni discriminazione tra uomo e donna, di razza, di religione e di età, garantisce la pari dignità giuridica, sociale ed economica assicurando condizioni di pari opportunità, anche tra lavoratrici e lavoratori nelle procedure di reclutamento del proprio personale, favorendo tempi e modalità dell'organizzazione della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini.
12. Il Comune riconosce i valori ambientali ed artistici quali beni essenziali della comunità e ne assume la tutela. Il Comune fa proprie le urgenze derivanti dalla specifica localizzazione del suo territorio e della sua comunità in un contesto definito di grave rischio ambientale, concorre, insieme ad altre istituzioni nazionali ed internazionali, ad adottare perciò tutte le misure idonee per contrastare i fenomeni di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico ed operando scelte urbanistiche che tengano conto dello sviluppo equilibrato del territorio e della salvaguardia dello stesso.

Art. 2 – CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEL COMUNE

1. Il Comune di Cavallasca si estende su una superficie di kmq. 2,68 confina con i Comuni di Como, San Fermo della Battaglia, Pare', Montano Lucino, Gironico e con la Confederazione Elvetica.
2. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome CAVALLASCA e con lo stemma. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze pubbliche, accompagnato dal Sindaco, si potrà esibire il gonfalone comunale nella forma autorizzata. E' vietato l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali. E' fatto divieto di

usare lo stemma del Comune per fini politici e commerciali. Il Comune individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti o avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale, e, su attestazione di questo, ne certifica la avvenuta pubblicazione.

TITOLO I GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

Art. 3 – ORGANI DEL COMUNE

1. Sono Organi del Comune:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) Il Sindaco;
 - c) La Giunta Comunale

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, criteri, modalità e provvedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti di controllo e atti fondamentali. Esprime l'indirizzo politico - amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Egli è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare.
4. Al Consiglio Comunale compete la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed

Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge, le cui costituzioni sono previste dalle Leggi e dallo Statuto.

5. Il Consiglio Comunale è competente, inoltre, per la disciplina ed i criteri generali delle tariffe.
6. Il Consiglio Comunale delibera i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

Art. 5 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
 - b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei componenti assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei componenti assegnati, escluso il Sindaco;
 - c) il Vice – Sindaco o l'Assessore di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in vece del Sindaco;nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione di gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la decadenza del consigliere per la mancata partecipazione alle sedute dovute ad assenza ingiustificata. Il Consiglio non potrà sanzionare con la decadenza se il numero delle assenze sia inferiore a 3, senza operare distinzione tra sedute ordinaria e straordinaria.

Art. 6 – LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di convalida degli eletti presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento programmatico viene depositato 15 (quindici) giorni prima della seduta consiliare nella Segreteria e fino ai 5 (cinque) giorni antecedenti la seduta possono essere presentati dai Consiglieri emendamenti da discutere nella seduta di approvazione del documento programmatico.
3. Entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno si provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi. Il Consiglio Comunale in sede di adozione del Bilancio può proporre con le modalità già stabilite dal Regolamento di Contabilità adeguamenti alla programmazione.
4. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e

programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
6. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
7. In occasione dell'esame del conto consuntivo i rappresentanti del Comune presso altri Enti, consorzi, aziende, istituzioni e società presentano una relazione sulla attività svolta. Il regolamento disciplina la modalità del dibattito relativo ed i casi in cui esso possa concludersi con un voto e con le relative motivazioni.

Art. 7 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Assessore più anziano che sia anche Consigliere Comunale. Qualora in aula non siano presenti il Sindaco e gli Assessori investiti della carica di Consiglieri Comunali, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere Anziano.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio Comunale, concede la parola, giudica la conformità dei testi presentati, con gli argomenti dibattuti nel corso della assemblea, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere o sciogliere la seduta, ordinare, previa diffida che venga espulso dall'aula il consigliere o assessore esterno che reiteratamente violi il Regolamento ovvero chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 8 – PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento, hanno diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti di competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. L'esercizio del diritto è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
 - c) accedere agli atti ed alle informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, detenuti dagli uffici dell'Ente e dai suoi organismi strumentali o da esso promossi, nonché da organismi a cui esso partecipi.
2. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai

Consiglieri. Le modalità di presentazione degli atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

Art. 9 – CONSIGLIERE ANZIANO

E' Consigliere Anziano l'eletto che ha conseguito il più alto numero di voti individuali nell'ambito della lista più votata. Nel caso di parità di voti è Consigliere Anziano quello di maggiore età.

Art. 10 – I GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più consiglieri.
2. Ogni gruppo nomina un capo - gruppo. In assenza o nelle more della designazione i capi - gruppo sono individuati rispettivamente nel consigliere, non facente parte della Giunta, primo eletto di ogni raggruppamento consiliare.

Art. 11 – ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sono organi interni del Consiglio Comunale: il Presidente, il Consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capi - gruppo, le commissioni consiliari.

Art. 12 – LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capi - gruppo composta dal Sindaco che la presiede e dai capi - gruppo. Ha funzioni consultive nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 13 – LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, nominandone i presidenti.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione che deve in ogni caso assicurare la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco,

assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di Enti, di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 14 – ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposite deliberazioni, commissioni speciali, per fini di controllo o di garanzia. La Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 15 – DECADENZA, SURROGA, SUPPLENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza della seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. Il Sindaco provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio ed il Consigliere è dichiarato decaduto nel caso in cui le cause giustificative non dovessero essere meritevoli di accoglimento. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria degli Organi Istituzionali e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
2. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificata dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine

con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 2.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dall'interessato al Consiglio Comunale e in merito ad esse si procede secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2 bis aggiunto dall'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 e successivamente modificato dall'art. 5 comma 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

CAPO II

IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 16 – ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice - sindaco, in ordine per indicarne l'anzianità, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 17 – FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco, responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, nonché le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune, nonché all'attività e all'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento di proposte degli indirizzi generali di governo e persegue l'indirizzo politico - amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.

3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune.
4. Il Sindaco nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito albo, il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce anche mediante contratto a tempo determinato, incarichi nonché quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Sulla base degli indirizzi espressi del Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di cui all'art.36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. In casi di emergenza il Sindaco può modificare gli orari, di cui al comma precedente, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti, nei casi e con le modalità stabilite dall'art.38, comma 2 bis, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'art.11, comma 16, legge 3 agosto 1999, n. 265.
8. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.
9. Il Sindaco può emettere ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti comunali. Può altresì, quale responsabile della comunità locale, emettere, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili ed urgenti.
10. Il Sindaco promuove, partecipa e conclude accordi di programma fatta salva la previsione di cui al 5' comma, art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
11. In aggiunta a quanto disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il Sindaco:
 - a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione del documento di proposte degli indirizzi generali di governo, degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;
 - b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporre l'esame alla Giunta, previo avviso all'interessato. Il Sindaco mantiene comunque la facoltà di svolgere direttamente le funzioni e di emettere gli atti delegati;
 - c) emana direttive al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi programmatici;
 - d) nomina i messi notificatori;
 - e) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sostituito dall'art.3 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
 - f) assume ogni altro atto espressamente attribuito alla sua competenza dalle leggi, dallo Statuto e da ogni altro atto normativo.

12. Il Sindaco può delegare, in tutto od in parte, l'esercizio di proprie competenze a singoli componenti la Giunta od a Consiglieri comunali per affari determinati e per un periodo limitato.
13. L'esercizio delle competenze delegate di cui al comma 12, nell'ambito degli indirizzi programmatici, di cui al precedente articolo 6, è limitato ai poteri di iniziativa, coordinamento, indirizzo e controllo dell'attività dei settori, degli uffici e dei servizi cui il delegato è preposto.
14. Oltre a quanto disposto dai commi 12 e 13 del presente articolo, il Sindaco può delegare ai componenti la Giunta l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.

Art. 18 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 19 – VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina il Vice - Sindaco tra i componenti della Giunta, scegliendolo tra i Consiglieri Comunali
2. Il Vice - Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n 55, come modificato dall'art.1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

CAPO IV LA GIUNTA

Art. 20 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 Assessori compreso il Vice – sindaco nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità

alla carica di Consigliere in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico – amministrative.

2. Gli assessori, se nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del Consiglio, possono partecipare alle riunioni del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 21 – FUNZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è convocata dal Sindaco anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione ed è presieduta dallo stesso che stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto degli argomenti proposti dagli assessori.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore generale, ove nominato, o dei Responsabili di Area. La struttura burocratica ha come referente politico l'Assessore incaricato della sovrintendenza del Settore o dell'area per le quali gli è stata conferita la delega.
3. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 35 della legge 142/90 è competente in ordine:
 - a) all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
 - b) all'autorizzazione alla introduzione o resistenza ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio, e alla nomina del difensore su proposta del Sindaco, sentito il dirigente del settore interessato;
 - c) a disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni mobiliari;
 - d) ad approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
 - e) a fissare i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - f) a determinare, sentito il Nucleo di Valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo esterno di gestione;
 - g) all'emanazione di indirizzi per la concessione di benefici, sulla base dei criteri, stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - h) all'approvazione delle convenzioni che regolano i soli rapporti di gestione di attività e di servizi già inclusi in atti di programmazione del Consiglio;

- i) alla presa d'atto o al rinvio al Responsabile d'Area competente per materia, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara per l'adozione delle determinazioni di competenza;
 - j) all'adozione di ogni altro provvedimento in materie non espressamente nominate nel presente articolo, purchè previste in atti di programmazione del Consiglio e non rientranti nelle competenze di altri Organi o nelle attribuzioni dei Responsabili d'Area;
 - k) all'adozione di provvedimenti imposti da situazioni di emergenza e calamità non rientranti nella competenza del Sindaco e nelle attribuzioni dei Responsabili d'Area;
 - l) nomina i membri delle commissioni per l'appalto concorso;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
4. Ai fini della validità delle deliberazioni della Giunta è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti e le sue sedute non sono pubbliche; la Giunta tuttavia può ammettere alle proprie sedute persone ad essa estranee. Le votazioni della Giunta sono sempre palesi e le sue deliberazioni si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
 5. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 22 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. Per quanto attiene alla loro condizione giuridica si fa espresso rinvio all'art.19 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

TITOLO II GLI UFFICI ED IL PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 23 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'ordinamento strutturale del Comune, in base a criteri di autonomia, funzionalità, imparzialità, efficacia, efficienza, veridicità, economicità e rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, è disciplinato dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

2. La ripartizione di funzioni, attribuzioni e responsabilità tra gli organi di governo e struttura burocratica del Comune è attuata nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione gestionale amministrativa e nel rispetto delle attribuzioni al Segretario Comunale.
3. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ad un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi.
4. I servizi del Comune sono organizzati in aree funzionali ed omogenee di ampia dimensione all'interno delle quali il regolamento individua i settori sulla scorta di criteri improntati ad efficienza, flessibilità ed individuazione del responsabile dei vari procedimenti amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione.
5. Ad ogni area, settore e servizio, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni funzionario responsabile dei servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito, cui consegue l'assunzione di responsabilità strettamente collegata.
6. Attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi l'Amministrazione determina la dotazione organica del personale assicurando ad esso la crescita professionale e garantendo la flessibilità organizzativa per lo svolgimento dei servizi secondo parametri di efficienza e funzionalità.
7. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune, d'intesa con le OO.SS. si attiverà per trasferire il principio delle pari opportunità tra i sessi dal piano giuridico a quello culturale e lavorativo.
8. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 24 – FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Spettano al Segretario Comunale, oltre a quanto disposto dalla legislazione vigente, l'attuazione, con l'assunzione di idonee iniziative, delle direttive del Sindaco.
2. Il Segretario Comunale, nell'espletamento delle sue funzioni di alta direzione, inoltre:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, quando il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica;

b) coadiuva nella proposizione dei programmi annuali e pluriennali e nella loro articolazione in sub - progetti affidati ai singoli settori operativi, coordinandoli con i relativi piani finanziari;

3. Spetta al Segretario l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per la esplicazione delle proprie competenze.
4. Svolge le funzioni di Direttore generale quando conferitegli dal Sindaco.
5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione della consultazione popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori, nonché le proposte di revoca.
6. Roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza del notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

CAPO III

I RESPONSABILI DI AREA

Art. 25 – FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI AREA

1. Ai responsabili di area spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Le attribuzioni dei responsabili di area sopra indicate possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
2. I responsabili di area possono delegare loro funzioni al personale ad essi sottoposti, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
3. Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i Responsabili di servizio sono disciplinate dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. La presidenza delle commissioni nelle gare d'appalto o di asta di vendita spetta al responsabile di area competente per materia o, nel caso di suo legittimo impedimento o mancanza, al Segretario Comunale.
5. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono presiedute dal responsabile di area nel cui ambito deve inserirsi la figura professionale posta a concorso.
6. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di responsabile dei servizi va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
7. La funzione di responsabile di area comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza

esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

8. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi.

Art. 26 – CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI AREA

1. E' istituita la conferenza permanente dei Dirigenti responsabili di area presieduta dal Segretario Comunale.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario, per il Direttore Generale e per i responsabili di area, alla conferenza spettano funzioni propositive, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.

Art. 27 – INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di dirigente e di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, può essere disposta ai sensi di legge mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono anche essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per le alte specializzazioni o funzioni dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. L'incarico non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e può essere motivatamente revocato con le stesse modalità con cui è stato conferito, anche prima della sua scadenza.
4. Il trattamento normativo è analogo a quello previsto per i dirigenti a tempo indeterminato, ove compatibile.

TITOLO III I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 28 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti e da un documento di programma, in cui siano fissate le finalità da raggiungere, i criteri di erogazione e di gestione, le forme di finanziamento, le eventuali tariffe da corrispondersi da parte degli utenti e le norme necessarie per garantire la trasparenza amministrativa.
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovranno essere previsti criteri che assicurino il perseguimento del pubblico interesse.
5. Nella composizione degli organismi di gestione nei quali è prevista la presenza di rappresentanti del Comune, dovrà essere garantita la partecipazione della minoranza.

Art. 29 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio di pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 30 – AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 31 – STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Ad essi si applicano le modalità di nomina e di revoca, previste dalla legge e dallo statuto, per la Giunta.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dall'art.4 del T.U. 257/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 32 – ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, l'Amministrazione Comunale si avvale di istituzioni ai sensi degli artt. 22, 3^a comma, lettera d., e 23 della Legge 142/90.
2. Ai fini della nomina e della revoca degli amministratori trova applicazione il disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 31 del presente Statuto.
3. L'istituzione ha autonomia gestionale ed è dotata di un proprio bilancio nell'ambito di quello comunale; ad essa sono conferiti i mezzi ed il personale necessari al suo funzionamento secondo quanto stabilito dal Consiglio

Comunale mediante apposita deliberazione e nel rispetto della pianta organica del personale comunale.

4. Le funzioni e le competenze, nonché il funzionamento dell'istituzione sono disciplinate da specifico regolamento, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 33 – SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici in partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo. Lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere gli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO IV I CONTROLLI INTERNI

Art. 34 – PRINCIPI E CRITERI DEL CONTROLLO INTERNO

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 35– CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune programma l'introduzione nella propria organizzazione amministrativa del controllo economico interno della gestione, al fine di assicurare un maggior livello di efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse, nell'erogazione dei servizi e nelle prestazioni comunali.
2. Il controllo viene attuato secondo le norme del regolamento; si fonda sull'analisi ed il controllo dei risultati conseguiti, con l'individuazione degli scostamenti verificatisi rispetto agli obiettivi prefissati, l'identificazione delle cause che li hanno prodotti, la definizione delle responsabilità, la proposizione di correttivi.

Art. 36– IL REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto è organo ausiliario, tecnico – consultivo del Comune. E' nominato dal Consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla legge che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale.
2. Le proposte inerenti alla elezione del revisore, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza.
3. Per le incompatibilità e ineleggibilità all'incarico di revisore economico – finanziario del Comune valgono le norme di cui all'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche.
4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente con carattere di continuità e fatti salvi i casi di prestazioni una tantum.
5. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale decade dalla carica.

Art. 37 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'attività di valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Area di utilizzare anche i risultati del controllo di gestione ed è effettuata da un organo costituito dal Segretario/Direttore Generale, con funzioni di Presidente, e da due esperti nominati dalla Giunta Comunale.

Art. 38 – CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata. Le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 39 – CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 40 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'art.17, comma 9 della legge 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

1. In attuazione dell'art. 6, primo comma della Legge 142/90, il Comune promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale e valorizza le libere forme associative nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione si considerano aventi diritto tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato e dimostrabile per ragioni di lavoro, studio o utenza dei servizi.
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

CAPO I FORME DI INTERVENTO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art. 42 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale o delle competenti Commissioni Consiliari o indirettamente, interpellando i rappresentanti di categoria.
2. La partecipazione al procedimento non ha luogo nell'istruttoria di atti relativi a tributi e quelli per i quali la legge, lo statuto o il regolamento prevedono apposite forme di consultazione.
3. Il regolamento disciplina le modalità di intervento nel procedimento amministrativo, individua i dipendenti responsabili dei vari procedimenti ovvero detta criteri di individuazione.

Art. 43 - ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 44 - PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi

dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo sulle "istanze" determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione esaminata dall'organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3° non rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione entro 75 giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 45 - PROPOSTE

1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette per il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché per l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta e deve assumere le determinazioni sulla proposta entro 40 giorni dalla presentazione.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 46 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo sull'incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di

- formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 47 – ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 48 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 49 – INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativa così come previsto dall'art. 12 della L. n. 241/90.

Art. 50 - PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni, Enti e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 51 – REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'adozione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.
3. Possono essere indetti referendum propositivi su argomenti di particolare importanza con esclusione delle materie attinenti le imposte, le tasse e le altre entrate.
4. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20 per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
6. Il regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione e le compatibilità del quesito referendario con il rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto.

Art. 52 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 53 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 54 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti pi idonei.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 agosto 1990, n° 241.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 55 – STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquanta cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate nella prima seduta del Consiglio Comunale di ciascun anno solare, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 56 – REGOLAMENTI

1. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. La delibera con cui il Consiglio adotta il regolamento deve essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forma di pubblicità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 57 -ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito della entrata in vigore di normativa statale e regionale, questi debbono essere apportate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n° 142 e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi, e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 58 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore nel tempo e dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale data cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Entro un anno la Giunta, (con eventuali contributi di apposite Commissioni), propone al Consiglio i nuovi regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.